

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1361/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 165/90<sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone;

considerando che l'esame delle circostanze non è ancora terminato; che la Commissione ha comunicato agli esportatori giapponesi interessati la propria intenzione di proporre una proroga del periodo di validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo non superiore a due

mesi e che gli esportatori, che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in questione, non hanno sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone, è prorogato per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dal 27 maggio 1990.

Fatto salvo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e salvo diversa decisione del Consiglio, il dazio è applicabile fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che adotti misure definitive.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. MOLLOY

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1990, pag. 5.